

Prot.: 447942/RU

Roma, 9 dicembre 2020

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504;

**VISTO** il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

**VISTO** il decreto 31 dicembre 1993 del Ministro delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle dogane, approvato dal Comitato di gestione con delibera prot. n. 371 del 27 dicembre 2018;

**VISTO** il "Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241", emanato dal Direttore dell'Agenzia, prot. n. 18612/RI del 1° luglio 2010 ed, in particolare, il n. 73 dell'allegata tabella;

**VISTA** la determinazione prot. n. 248448/RU del 30 luglio 2020 del Direttore della Direzione Accise – Energie e Alcoli, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dai competenti Uffici delle dogane in merito all'accoglimento delle domande, corredate dalla prescritta documentazione, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

**TENUTO CONTO** che i predetti enti sono in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio fiscale;

## **IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, vengono aggiunti:

- 1563)** Associazione “UNA CORSA PER LA VITA”, con sede in Siror (TN);
- 1564)** “CROCE BIANCA CITTA' DI BERGAMO”, con sede in Bergamo;
- 1565)** “PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE – organizzazione di volontariato”, con sede in Fiscaglia (FE);
- 1566)** “CONFRATERNITA MISERICORDIA DI CASALGUIDI E CANTAGRILLO ODV - ETS”, con sede in Casalguidi (PT);
- 1567)** “PUBBLICA ASSISTENZA NAPOLI SOCCORSO G.O.C. (Gruppo Operativo Campano)”, con sede in Pozzuoli (NA);
- 1568)** “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASORIA”, con sede in Casoria (NA).

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

P. IL DIRETTORE CENTRALE  
IL DIRETTORE GENERALE  
Marcello Minenna